

Prospetto 6 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale - (anni 2011/2012)

Sottose ttori	2011		2012		Differenza	
	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.
Amministrazioni Centrali	0	0	1	0	-	0,00%
Amministrazioni regionali e locali	2.533	4.192	2.075	3.599	-18,08%	-14,15%
- Regioni, Enti reg.li e Province Autonome	130	168	10	9	-92,31%	-94,64%
- Province	73	71	64	65	-12,33%	-8,45%
- Comuni	2.330	3.953	2.001	3.525	-14,12%	-10,83%
Altri Enti	86	94	233	278	170,93%	195,74%
Totale	2.619	4.286	2.309	3.877	-11,84%	-9,54%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad un consorzio con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2013)

Dettaglio per l'anno 2012

Sottose ttori	2012	
	Con rappr.	Senza Rappr.
Amministrazioni Centrali	0,04%	0,00%
Amministrazioni regionali e locali	89,87%	92,83%
- Regioni, Enti reg.li e Province Autonome	0,43%	0,23%
- Province	2,77%	1,68%
- Comuni	86,66%	90,92%
Altri Enti	10,09%	7,17%
Totale	100,00%	100,00%

La tabella riporta il dettaglio per sottosettore relativo all'anno 2012 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad un consorzio con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2013)

Il prospetto 6 illustra la differenza tra gli anni 2011 e 2012 riguardo alle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale.

Da rilevare che, anche per il 2012, la variazione significativa è rappresentata dalla tipologia residuale "altri enti", nella quale si registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi senza rappresentanti (195,74%) e con rappresentanti (170,93%).

Per le Amministrazioni regionali e locali può evidenziarsi una diminuzione, rispetto agli anni precedenti, sia per le partecipazioni a consorzi con rappresentanti (-18,08%), sia senza rappresentanti (-14,15%).

In particolare, relativamente alla tipologia “regioni, enti regionali e province autonome”, si registra una consistente diminuzione sia delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo (-94,64%), sia di quelle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con rappresentanti propri negli organi di governo (-92,31%).

Il dettaglio del prospetto 6 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione ad un consorzio con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale.

Dalla visione dello stesso si evidenzia, per l'anno 2012, la prevalenza delle “ Amministrazioni regionali e locali” quali maggiormente rispondenti, sia per la partecipazione senza rappresentanti (92,83%) sia per la partecipazione con rappresentanti negli organi di governo (89,87%).

In particolare, il dato più rappresentativo è quello inerente i Comuni, sia per la partecipazione senza rappresentanti (92,83%) sia per la partecipazione con rappresentanti propri negli organi di governo dei consorzi (89,87%).

Prospetto 7 – Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica - (anni 2011/2012)

Ripartizione Geografica	2011		2012		Differenza	
	Con rappr.	Senza Rappr.	Con rappr.	Senza Rappr.	Con rappr.	Senza Rappr.
Nord	1.785	3.108	1.574	2.773	-11,82%	-10,78%
Centro	366	578	327	525	-10,66%	-9,17%
Sud	312	385	256	349	-17,95%	-9,35%
Isole	156	215	152	230	-2,56%	6,98%
Totale	2.619	4.286	2.309	3.877	-11,84%	-9,54%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad un consorzio con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Ottobre 2013)

Dettaglio per l'anno 2012

Ripartizione Geografica	2012	
	Con rappr.	Senza Rappr.
Nord	68,17%	71,52%
Centro	14,16%	13,54%
Sud	11,09%	9,00%
Isole	6,58%	5,93%
Totale	100,00%	100,00%

La tabella riporta il dettaglio per area geografica relativo all'anno 2012 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad un consorzio con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2013)

Dalla disamina del prospetto 7, che rappresenta i dati raggruppati per aree territoriali, non si può non rilevare una diminuzione del numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti propri negli organi di governo.

Al contrario, solo per quanto concerne le Isole, si è registrato un aumento del numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi senza rappresentanti negli organi di governo (6,98%).

Dal dettaglio relativo all'anno 2012 si nota come la ripartizione geografica delle amministrazioni è così suddivisa:

- al Nord, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 68,17% e il 71,52%;

- al Centro, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 14,16% e il 13,54 %;

- al Sud, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente l'11,09% e il 9%;

- nelle Isole, le amministrazioni che hanno comunicato partecipazioni a consorzi con e senza propri rappresentanti negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 6,58 % e il 5,93 %;

Il dettaglio del prospetto 7 mostra, anche per l'anno 2012, la prevalenza nelle regioni del Nord Italia di amministrazioni che partecipano alla gestione dei consorzi senza rappresentanti propri (71,52%).

Viceversa, è da evidenziare come sia opposto il fenomeno nel resto del territorio nazionale, in quanto vi è la prevalenza di amministrazioni che partecipano alla gestione con rappresentanti propri.

Prospetto 8 - Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale - (anni 2011/2012)

Sottosettori	2011		2012		Differenza	
	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.
Amministrazioni Centrali	3	1	4	1	33,33%	0,00%
Amministrazioni regionali e locali	2.514	4.958	2.123	4.499	-15,55%	-9,26%
- Regioni, Enti reg.li e Province Autonome	195	231	15	14	-92,31%	-93,94%
- Province	83	87	78	76	-6,02%	-12,64%
- Comuni	2.236	4.640	2.030	4.409	-9,21%	-4,98%
Altri Enti	100	98	321	355	221,00%	262,24%
Totale	2.617	5.057	2.448	4.855	-6,46%	-3,99%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad un consorzio con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2013)

Dettaglio per l'anno 2012

Sottosettori	2012	
	Con rappr.	Senza Rappr.
Amministrazioni Centrali	0,16%	0,02%
Amministrazioni regionali e locali	86,72%	92,67%
- Regioni, Enti reg.li e Province Autonome	0,61%	0,29%
- Province	3,19%	1,57%
- Comuni	82,92%	90,81%
Altri Enti	13,11%	7,31%
Totale	100,00%	100,00%

La tabella riporta il dettaglio per sottosettore relativo all'anno 2012 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad un consorzio con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2013)

Il prospetto 8 rappresenta le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società, con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, rappresentate per sottosettore istituzionale.

Dall'allegato prospetto si evince che nel 2012 le Amministrazioni centrali registrano un aumento delle comunicazioni di partecipazioni a società con rappresentanti propri (33,33%).

Al contrario, si evidenzia che le Regioni, Enti regionali e Province autonome registrano una sostanziale diminuzione di comunicazioni sia per le partecipazioni a società con rappresentanti propri (-92,31%) sia senza rappresentanti (-93,94%).

In particolare, la tipologia "Comuni" registra una diminuzione delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione con rappresentanti negli organi di governo delle società (-9,21%).

Altro dato rilevante è rappresentato dalla tipologia Altri Enti nella quale si registra un aumento di comunicazioni di partecipazione alle società senza rappresentanti propri dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo (262,24%).

Dal suddetto prospetto, pertanto, si evidenzia l'orientamento, inverso al 2011, da parte delle amministrazioni a partecipare alle società senza rappresentanti propri.

Il dettaglio del prospetto 8 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale.

Tale prospetto evidenzia, per l'anno 2012, le "Amministrazioni regionali e locali" quali maggiormente rispondenti sia per la partecipazione con rappresentanti (86,72%), sia senza rappresentanti (92,67%).

All'interno di tale sottosettore la tipologia Comuni risulta come maggiormente rispondente sia per la partecipazione senza rappresentanti (90,81%) sia per la partecipazione con rappresentanti propri negli organi di governo (82,92%).

Prospetto 9 - Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica - (anni 2011/2012)

Ripartizione Geografica	2011		2012		Differenza	
	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.
Nord	1.758	3.732	1.609	3.581	-8,48%	-4,05%
Centro	389	687	396	635	1,80%	-7,57%
Sud	310	410	292	389	-5,81%	-5,12%
Isole	160	228	151	250	-5,63%	9,65%
Totale	2.617	5.057	2.448	4.855	-6,46%	-3,99%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad una società con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2013)

Dettaglio per l'anno 2012

Ripartizione Geografica	2012	
	Con rappr.	Senza Rappr.
Nord	65,73%	73,76%
Centro	16,18%	13,08%
Sud	11,93%	8,01%
Isole	6,17%	5,15%
Totale	100,00%	100,00%

La tabella riporta il dettaglio per area geografica relativo all'anno 2012 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad una società con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2013)

Il prospetto 9 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica.

Dal prospetto si può rilevare una tendenziale diminuzione del numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentanti propri negli organi di governo, cui fanno eccezione le Isole (riguardo alla partecipazione senza rappresentanti 9,65%) e il Centro (riguardo alla partecipazione con rappresentanti propri negli organi di governo 1,80%).

In particolare:

- al Nord, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 65,73% e il 73,76 %;

- al Centro, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 16,18% e il 13,08 %;
- al Sud, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a società con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente l'11,93% e l'8,01%;
- nelle Isole, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentanti propri negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 6,17% e il 5,15%.

Da ciò è facilmente deducibile che tutte le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a società con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica, per l'anno 2012, risultano essere tendenzialmente minoritarie rispetto all'anno precedente, salvo quanto già detto.

Dall'osservazione del dettaglio del prospetto si rileva, per l'anno 2012, la prevalenza delle amministrazioni localizzate al Nord quali maggiormente rispondenti sia per la partecipazione alla gestione delle società senza rappresentanti propri (73,76 %) sia per la partecipazione con rappresentanti (65,73%).

Prospetto 10 - Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosettore istituzionale - (anni 2011/2012)

Sottosectori	2011		2012		Differenza	
	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.
Amministrazioni Centrali	1	0	1	0	0,00%	0,00%
Amministrazioni regionali e locali	141	211	195	238	38,30%	12,80%
- Regioni, Enti reg.li e Province Autonome	20	19	2	3	-90,00%	-84,21%
- Province	13	10	28	17	115,38%	70,00%
- Comuni	108	182	165	218	52,78%	19,78%
Altri Enti	40	31	82	50	105,00%	61,29%
Totale	182	242	278	288	52,75%	19,01%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad una fondazione con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2013)

Dettaglio per l'anno 2012

Sottosectori	2012	
	Con rapp	Senza Rapp
Amministrazioni Centrali	0,36%	0,00%
Amministrazioni regionali e locali	70,14%	82,64%
- Regioni, Enti reg.li e Province Autonome	0,72%	1,04%
- Province	10,07%	5,90%
- Comuni	59,35%	75,69%
Altri Enti	29,50%	17,36%
Totale	100,00%	100,00%

La tabella riporta il dettaglio relativo all'anno 2012 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad una fondazione con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2013)

Il prospetto 10 rappresenta le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni, con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo, rappresentate per sottosectore istituzionale.

Dall'allegato prospetto si evince che, nell'ambito del sottosectore " Amministrazioni regionali e locali" per l'anno 2012, la tipologia "province" registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione alle fondazioni sia con rappresentanti propri negli organi di governo (115,38%) sia senza rappresentanti (70,00%).

Altra variazione di rilievo è data dalla tipologia "comuni" nella quale si registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni sia senza rappresentanti propri negli organi di governo (19,78%) sia con rappresentanti (52,78%).

Anche il residuo sottosectore "Altri Enti" registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni senza rappresentanti propri negli organi di governo (61,29%) e con rappresentanti (105,00%).

Il dettaglio del prospetto 10 illustra le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per sottosectore istituzionale.

Si evidenzia anche per l'anno 2012 la prevalenza del sottosectore " Amministrazioni regionali e locali" quale maggiormente rispondente sia per la partecipazione senza rappresentanti (82,64%), sia con rappresentanti (70,14%).

In particolare, risulta rilevante il dato della tipologia “comuni” nella quale si registra un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni sia senza rappresentanti propri negli organi di governo (75,69%) sia con rappresentanti (59,35%).

Prospetto 11 - Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentante dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica - (anni 2011/2012)

Ripartizione Geografica	2011		2012		Differenza	
	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.	Con rappr.	Senza rappr.
Nord	117	161	173	196	47,86%	21,74%
Centro	30	42	59	52	96,67%	23,81%
Sud	24	29	27	22	12,50%	-24,14%
Isole	11	10	19	18	72,73%	80,00%
Totale	182	242	278	288	52,75%	19,01%

La tabella riporta il totale delle amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad una fondazione con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Ottobre 2013)

Dettaglio per l'anno 2012

Ripartizione Geografica	2012	
	Con rapp	Senza Rapp
Nord	62,23%	68,06%
Centro	21,22%	18,06%
Sud	9,71%	7,64%
Isole	6,83%	6,25%
Totale	100,00%	100,00%

La tabella riporta il dettaglio per area geografica relativo all'anno 2012 per le amministrazioni che hanno comunicato almeno la partecipazione ad una fondazione con o senza rappresentante negli organi di governo.

Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Ottobre 2013)

L'ultimo prospetto rappresenta le pubbliche amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per ripartizione geografica.

A tal proposito si rileva tendenzialmente un aumento delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni sia con propri rappresentanti sia senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo in tutte le aree territoriali considerate, con la sola eccezione delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di

partecipazione a fondazioni senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo per quanto concerne il Sud.

Dal dettaglio relativo all'anno 2012 si nota come la ripartizione geografica delle amministrazioni è così suddivisa:

- al Nord, il numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 62,23% e il 68,06%;
- al Centro, il numero delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 21,22% e il 18,06%;
- al Sud, le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni di partecipazione a fondazioni con e senza rappresentanti dell'amministrazione dichiarante negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 9,71% e il 7,64%;
- nelle Isole, le amministrazioni che hanno comunicato partecipazione a fondazioni con e senza propri rappresentanti negli organi di governo rappresentano rispettivamente il 6,83% e il 6,25%.

Il dettaglio del prospetto mostra, ancora una volta per l'anno 2012, la prevalenza delle amministrazioni localizzate al Nord Italia quali maggiormente rispondenti per la partecipazione alla gestione delle fondazioni sia senza rappresentanti propri (68,06 %), sia con rappresentanti propri (62,23%).

Allegato - Normativa di riferimento

Legge 27 dicembre 2006 n.296**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

Articolo 1 comma 587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

Articolo 1 comma 588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

Articolo 1 comma 589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno (4) (5).

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

Articolo 1 comma 590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea (6) (7).

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

Articolo 1 comma 591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (8).

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le

questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972.

Articolo 1 comma 592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono aggiunte le seguenti: «; gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge».

Articolo 1 comma 593. [Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita (9)] (10).

(9) Vedi, anche, la *Dir.P.C.M.* 16 marzo 2007.

(10) *Comma abrogato dal comma 43 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.*

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

Articolo 3 comma 43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

SENTENZA N. 190 ANNO 2008

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 587 a 591 e 1221 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 5 e il 6 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 12 e 13 del registro ricorsi 2007.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza dell'11 marzo 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 5 marzo, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), fra le quali anche quelle concernenti l'art. 1, commi da 587 a 591, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 116, 117 e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle norme del Titolo VI del predetto d.P.R. n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificate dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

La ricorrente impugna le suddette disposizioni nella parte in cui stabiliscono che: le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali devono comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica alcuni dati e, segnatamente, l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni